

n. 1072-1/2023 Ruolo Procedimento Unitario (ricorso per apertura di liquidazione controllata)



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE II CIVILE**

riunito in composizione collegiale in data 02.11.2023 in persona dei seguenti magistrati:

Presidente

Giudice

Giudice rel.

nel procedimento

**n. 1072-1/2023 Ruolo P.U.**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento avente a oggetto l'apertura della liquidazione controllata promossa in data 25.10.2023 in proprio congiuntamente

da

OCC/Gestore: Organismo di Composizione della Crisi - Protezione Sociale Italiana,

visto il ricorso in data 25.10.2023, con il quale i ricorrenti hanno chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata familiare di gruppo, formulando le seguenti conclusioni: *VOGLIA DICHIARARE aperta, con sentenza, ex art. 270 co.1 CC.II., la procedura di liquidazione controllata dei signori*

*NOMINARE come Liquidatore* già Gestore della Crisi ex art. 270 co. 2 CCII;

*DISPORRE che non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*

*STABILIRE idonea pubblicità alla domanda ed alla sentenza;*

*ORDINARE la trascrizione del decreto a cura del liquidatore;*

*FISSARE il limite dell'importo mensile necessario per il sostentamento nella somma di euro 1.000,00 o in quella ritenuta di giustizia o secondo equità;*

*DICHIARARE sottratti alla liquidazione, i beni mobili dei Debitori rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.;*

*AUTORIZZARE i sig.ri* a risiedere nell'immobile fino alla vendita dello stesso;

*FISSARE nel termine di tre anni (36 mesi) a decorrere dalla sentenza della presente Liquidazione controllata, il tempo di esecuzione della liquidazione;*





*SOSPENDERE con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo del codice civile.;*

vista la documentazione prodotta con il ricorso ed esaminata la relazione ex art. 269 co. 2 CCII

- considerato che ai sensi del disposto degli artt. 66 e 268 e ss. CCII è consentito l'accesso ad un'unica procedura "familiare" di liquidazione controllata;

- ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che gli istanti hanno il centro degli interessi principali, che si presume coincidente con la residenza, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. b) CCII in un Comune  ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Milano

B) sussiste la legittimazione degli istanti ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto i debitori non risultano assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, atteso che  è casalinga e  ha cessato attività di imprenditore individuale nell'anno 2018 con cancellazione in data 18.01.2018 dal registro delle imprese

C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) È da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessionarie rese dai debitori nel ricorso;

F) Ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

ritiene, pertanto, il Collegio che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

DICHIARA

l'apertura della liquidazione controllata dei debitori

NOMINA

Giudice delegato

NOMINA





**liquidatore** l'OCC "Protezione Sociale Italiana Occ Segretariato Sociale sede di Nerviano (MI)"

ordina ai debitori il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; autorizza parte debitrice al temporaneo utilizzo delle vetture fino a diverso ordine del Giudice Delegato; Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al liquidatore quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata ai debitori e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

manda al liquidatore per il deposito di separata istanza al GD per la determinazione dell'importo da reddito da lavoro non compreso nella liquidazione ex art. 268 CCII, invitando a corredare la predetta istanza anche con la copia delle dichiarazioni dei redditi dei coniugi relativi all'ultimo triennio, ove non già prodotte; si precisa sin d'ora che alla predetta istanza dovranno essere allegare le spese per esigenze di vita dei debitori, indicando altresì la previsione di spesa per alloggio per lo scenario successivo alla vendita dell'*asset* immobiliare di proprietà che con l'apertura viene appreso al pari dei restanti beni all'attivo della Procedura;

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile in data 02.11.2023.

Il Giudice estensore

Il Presidente

PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA